



Oggetto: Contenzioso Chillemi Arturo /Consortio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza e pagamento spese legali al distrattario avv. Giuseppe Nuccio

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso

Che nel giudizio innanzi al G.d.P. di Messina RG. 2647/21 tra le parti Chillemi Arturo/Consortio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza n° 132/23 del 27/01/23, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 350,00 oltre interessi per € 10,00 nonché al pagamento delle spese di giudizio di € 343,00 oltre spese generali e CPA per un totale di € 403,80 da distrarsi all'avv. Giuseppe Nuccio, come da conteggio inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 763,80;

VISTO il D.D.G. n. 3386 del 23/11/2023 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2023-2025;

RITENUTO di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 763,80 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza n° 132/23 del 27/01/23 del G.d.P. di Messina il pagamento della somma di € 360,00 in favore di Chillemi Arturo nato a Messina il 2/05/65 c.f. CHLRTR65E021F158X tramite bonifico sul c/c IBAN IT91L 03032 16500 010000 122048 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 403,80 come da conteggio allegato, in favore dell'avv. Giuseppe Nuccio nato a Messina il 18/05/67 c.f. NCCGPP67E18F158B tramite bonifico sul c/c IBAN IT81W 03069 16500 100000 013503 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Il Dirigente Generale
Dott. Calogero Franco Fazio



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MESSINA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Messina, Avv. Antonella Sidoti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. 2647/21, promossa con atto di citazione notificato in data 1 luglio 2021, introitata a sentenza il 19 gennaio 2023 e pendente

TRA

CHILLEMI ARTURO, nato a Messina il 02.05.1965, ivi residente, Via San Cosimo n. 23, elettivamente domiciliato in Messina, Via Maddalena n. 128, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Nuccio, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione C.F.CHLRTR65E02F158X

attore

CONTRO

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del presidente pro-tempore, sig. Restuccia Francesco, con sede in Messina, C/da Scoppo, elettivamente domiciliato in Messina, Via N. Bixio n. 89, recapito professionale dell'Avv. Eliana Vinci, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta C.F. 01962420830

convenuto

OGGETTO: risarcimento danni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 01.07.21 il sig. Chillemi Arturo conveniva in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del Presidente pro-tempore, lamentando che in data 04.04.21, alle ore 20,15 circa, mentre, a bordo della propria autovettura Renault Captur, targata FD727KX, percorreva l'autostrada A/18 con direzione Messina, giunto all'interno della galleria Santo Stefano, si imbatteva in una profonda buca presente sul manto stradale; che a causa dell'urto con tale buca l'autovettura riportava danni per complessivi euro 669,00, come da preventivo depositato agli atti; che nonostante la lettera di messa in mora del

N. 132/23 R. Sen.
N. 2647/21 P.A.C.
N. 020123 C.N.
D. / Rep.

16.04.21 l'Ente convenuto non provvedeva al risarcimento dei danni subiti; che essendo pacifica la responsabilità di quest'ultimo, avendo omesso di provvedere alla regolare manutenzione del tratto di autostrada in cui si era verificato l'evento lesivo, chiedeva che venisse, innanzitutto, affermata la responsabilità del Consorzio per le Autostrade Siciliane per i danni subiti e che gli venisse corrisposta, a titolo di risarcimento, la complessiva somma di euro 669,00 oltre interessi legali, e spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.

In via istruttoria chiedeva l'ammissione di prova testimoniale sui fatti di causa e produceva copia della lettera di messa in mora e preventivo per la riparazione redatto dall'officina B.B.C. di Messina.

All'udienza di comparizione delle parti fissata per il 18.11.21 si costituiva il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del Presidente pro-tempore, il quale contestava l'addebito di responsabilità ex art. 2051 c.c. non avendo l'attore fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso e la cosa in custodia, anzi, con la propria condotta imprudente, avrebbe interrotto il nesso eziologico tra la cosa e l'evento e concorso alla produzione dell'evento dannoso, comportando l'esclusione assoluta del risarcimento del danno da parte dell'ente convenuto lamentava, inoltre, l'eccessività della somma richiesta a titolo di risarcimento in quanto nessuna prova era stata fornita dei danni subiti, chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi di causa, alla stessa udienza veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dall'attore.

All'udienza del 19.01.23 venivano sentiti i testi Bonansinga Giuseppe e Currò Santi, il quale confermava il preventivo spese da lui redatto depositato gli atti del fascicolo di parte attrice, le parti venivano, quindi, invitate a precisare le rispettive conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza con concessione del termine di giorni sette per il deposito di comparse conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda proposta dall'attore è fondata e merita accoglimento.

Secondo l'orientamento espresso dalla Suprema Corte la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle autostrade da parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essi deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulle medesime, salvo che dalla

responsabilità presunta a loro carico i concessionari si liberino fornendo la prova del “caso fortuito”, consistente non già nella dimostrazione dell’interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì, anche dalla dimostrazione di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione su di essi gravanti in base a specifiche disposizioni normative e già del principio generale del “neminem ledere”(Cass. Civ. n. 2308/07).

Nel caso che ci occupa, l’incidente accaduto all’autovettura dell’attore è indubbiamente ascrivibile alla presenza di una buca sul manto stradale all’interno della galleria “Santo Stefano” dell’autostrada A/18, in direzione Messina, che lo stesso stava percorrendo, gestita dal Consorzio per le Autostrade Siciliane, derivante dal precario stato di manutenzione, come provato dalla testimonianza resa all’udienza del 19.01.23 dal teste Bonansinga Giuseppe: *“...conosco i fatti di causa in quanto il 04.04.21 mi trovavo a bordo della Renault condotta dall’attore Chillemi Arturo; procedevamo sull’autostrada A/18, con direzione CT-ME, nel tratto compreso tra Roccalumera e Messina; mentre percorrevamo sulla corsia di marcia la galleria Santo Stefano, ci siamo imbattuti, con la ruota anteriore destra, in una buca; a causa dell’impatto con la buca l’auto ha avuto un forte sobbalzo, c’è stato un forte rumore e dopo essere usciti dalla galleria e percorso un breve tratto siamo stati costretti a cambiare la ruota per riprendere la marcia. Preciso che la buca non era in alcun modo, segnalata. La galleria era scarsamente illuminata, tanto che la buca non era visibile se non nell’attimo nel quale non era più possibile evitarla....”*, di cui il Consorzio per le Autostrade Siciliane non poteva ignorare l’esistenza e che avrebbe dovuto sistemare.

Esiste, pertanto, una responsabilità in capo al Consorzio convenuto discendente dai fatti dedotti e dovuta al mancato controllo, nonché alla mancata manutenzione del tratto di autostrada medesimo, quest’ultimo è tenuto, perciò, a risarcire il danno prodotto all’attore in base al principio di cui all’art. 2051 c.c., non avendo fornito alcuna prova in merito dell’esistenza nella fattispecie in esame del “caso fortuito”.

All’attore spetta, pertanto, la somma, liquidata in via equitativa, non essendo il preventivo, sebbene confermato in udienza, da solo, sufficiente a provare l’entità del danno subito, sulla base dei danni descritti dal teste: *“...ricordo che la ruota era squarciata e presumo che l’urto*

abbia interessato gli ammortizzatori e la sospensione in quanto nel riprendere la marcia l'auto faceva rumore", tenuto conto del costo della manodopera e dei pezzi di ricambio, nonché della comune esperienza di complessivi euro 350,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto della semplicità della questione e della sua rapida definizione, vanno liquidate in complessivi €. 343,00, di cui €. 43,00 per spese vive, ed euro 300,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, Avv. Giuseppe Nuccio, che ha reso la prescritta dichiarazione.


P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Messina, dr.ssa Antonella Sidoti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. **Chillemi Arturo** contro il **Consorzio per le Autostrade Siciliane**, così provvede:

- 1) accoglie la domanda proposta dall'attore;
- 2) condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento in favore dello stesso della complessiva somma di €. 350,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- 3) condanna, altresì, l'Ente convenuto al pagamento delle spese giudiziali liquidate in complessivi €. 343,00, di cui €. 43,00 per spese vive, ed euro 300,00 per compensi, oltre IVA, Cassa e rimborso spese generali nella misura prevista dalla legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, Avv. Giuseppe Nuccio, che ha reso la prescritta dichiarazione.

Così deciso, oggi 27 gennaio 2023 in Messina.

Il Giudice di Pace
Avv. Antonella Sidoti



Depositato in Cancelleria
il 16/02/2023
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Patrizia ILARDO

STUDIO LEGALE

Avv. Giuseppe Nuccio

Messina, 20.5.2023

Gent.ma Sig.ra
Avv. Eliana Vinci

Oggetto: Sentenza n. 132/2022 del Giudice di Pace di Messina, relativa alla causa Chillemi Arturo / Consorzio Autostrade Siciliane.

Le somme che Il C.A.S. deve corrispondere al mio assistito e al sottoscritto separatamente, in virtù della summenzionata sentenza sono le seguenti:

Per Chillemi Arturo	
Capitale di cui in sentenza	350,00
Interessi legali	10,00
Totale	360,00


Per l'avv. Giuseppe Nuccio	
Spese ed onorari di cui in sentenza	343,00
Rimborso forfettario 15% su €. 300,00	45,00
C.P.A. 4% su €. 345,00	13,80
Imposta di bollo	2,00
Totale	403,80

Il pagamento dei seguenti importi può avvenire mediante bonifici bancari:
la sorte capitale sul conto corrente del mio assistito con iban:
IT910303216500010000122048.

Le spese legali sul conto corrente del sottoscritto con iban:
IT81W0306916500100000013503.

Allego prospetto di parcella
Cordiali saluti.

Avv. Giuseppe Nuccio



Messina, 20.5.2023

Avv. Giuseppe Nuccio
Via Maddalena 128
98123-Messina
P. iva 02021610833
C.F. NCCGPP67E18 F158B

Prospetto di parcella

Egr. Sig.
Chillemi Arturo
Via San Cosimo 23
98100-Messina-
C.F. CHRTR65E02F158X

OGGETTO: Causa: Chillemi Arturo / Consorzio Autostrade Siciliane

RIMBORSO SPESE	€.	43,00
ONORARIO		345,00
C.P.A. 4% su €. 345,00		13,80
TOTALE FATTURA		401,80
BOLLO		2,00
TOTALE A PAGARE		403,80

Operazione senza applicazione dell'IVA e della ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014.

Imposta di bollo da 2 Euro assolta sull'originale

IBAN IT81W0306916500100000013503

Solvente in Consorzio per le autostrade siciliane

